



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. **26** del **20/05/2021**

OGGETTO: REGOLAMENTO TRANSITORIO DELLE INSTALLAZIONI TEMPORANEE PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **maggio** con inizio alle ore 11:00 il Consiglio Comunale, convocato dalla Commissione Straordinaria, in modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è riunito da remoto nelle persone dei signori:

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Antonella Cambio.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta- relazione del Dirigente del 6° Settore – Urbanistica e sviluppo sostenibile:

Premesso che:

- Con gli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34/2020 per l'occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, il legislatore, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha semplificato il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale. A tale scopo è richiesta **una semplice domanda, per via telematica**, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.
- Il D.L. 14-8-2020, n. 104 ha disposto, con l'Art. 109, la proroga della data dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020; successivamente, il D.L. n. 28-10-2020, n. 137 con l'art. 9/ter ha disposto che le imprese già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, c. 1, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; il D.L. 22-03-2021, n. 41 ha disposto, con l'art. 30, la modifica del suddetto art. 9/ter prorogando la scadenza del 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
- Per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art 181 del D.L. n. 34/2020, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Considerato che

- l'art. 6 del DPR 380/2001, comma 1 recita testualmente: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (omissis...)”
- l'art. 6, comma 1 lett e-bis recita testualmente: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;”

Rilevato che, ai sensi del comma 4, dell'art. 181 del D.L. 34/2020, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 180 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse.

Dato atto che il “regolamento per la installazione dei chioschi e per la occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto” approvato con deliberazione di c.c. n.27/2006 e modificato con Deliberazione di C. C. n. 24 del 2/7/2013, ha disciplinato le modalità di installazione dei dehors, etc.

Rilevato che all'art.5 del predetto regolamento viene stabilito che la installazione dei dehors è assoggettata a rilascio di permesso di costruire;

Ritenuto che:

- sia opportuno supportare la riapertura degli esercizi di somministrazione prospettata mediante iniziative idonee a moderare la possibile limitazione del volume d'affari dovuta dalle circostanze generali e dalle disposizioni di “distanziamento sociale”;

- agevolare l'uso di spazi scoperti e dehors, su suolo pubblico o aperto al pubblico, possa costituire una misura idonea a perseguire il fine di cui sopra, in quanto rende possibile sistemare espositori, tavoli e coperti su superfici più ampie, rispettando le regole di distanziamento;
- sia opportuno delineare un regime delle installazioni esterne e dei dehors temporanei transitorio, semplificato e alternativo a quello definito dalla vigente regolamentazione comunale, con particolare riferimento all'art. 5 del regolamento per la installazione e Regolamento Urbanistico Edilizio, da applicarsi ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, fermo restando l'obbligo di acquisire la autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, che potrà eventualmente essere a sua volta disciplinata in maniera agevolata mediante specifici provvedimenti;
- nei termini sopra delineati, l'installazione e l'esercizio dei dehors non costituiscano un significativo aggravio del carico urbanistico, poiché l'estensione della superficie deputata al commercio e alla somministrazione corrisponderà ad una straordinaria rarefazione dell'utenza, sia all'interno dei locali esistenti sia nei dehors, dovuta al distanziamento obbligatorio;
- la disciplina straordinaria di dette installazioni e dei dehors temporanei deve ragionevolmente prevedere la coerenza tra il periodo di vigenza della disciplina straordinaria del "distanziamento sociale", con la conseguente autorizzazione agevolata di suolo pubblico, e la possibilità di mantenere in essere le installazioni, senza che si renda obbligatoria l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio, in quanto si tratta comunque di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;
- a questo fine sia necessario interpretare l'art. 6 comma 1 lett.e-bis del DPR 380/2001 che classifica come attività edilizia libera "le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"
- per tali opere insistenti su suolo pubblico comunale il periodo di permanenza dovrà essere regolato dalla autorizzazione temporanea di uso di suolo pubblico", individuando nel provvedimento agevolato di autorizzazione dell'uso del suolo pubblico finalizzato alle esigenze dell'emergenza sanitaria i termini di inizio e fine del regime "contingente e temporaneo" dell'installazione;
- l'operazione debba essere definita nei limiti della ragionevolezza, del corretto uso delle aree pubbliche, e nell'ambito delle circostanze transitorie ed eccezionali dell'emergenza sanitaria e dei suoi effetti sulle attività di somministrazione, fermo comunque restando che le installazioni e i dehors abbiano caratteristiche di strutture "leggere", cioè costituite da arredi e da elementi sottili non in muratura, rimovibili mediante asportazione e smontaggio e non mediante demolizione;
- sia opportuno fornire, nella disciplina straordinaria, le indicazioni igienico-sanitarie essenziali a consentire agli operatori di acquisire autonomamente e tempestivamente consapevolezza dei requisiti minimi delle installazioni, stante la natura straordinaria e urgente della misura;

Ritenuto, altresì, per quanto sopra, di approvare il "Regolamento transitorio delle installazioni temporanee per l'agevolazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'emergenza sanitaria da Covid-19", e che lo stesso debba avere valenza di natura transitoria e, pertanto, le disposizioni in esso contenute ed in contrasto con gli altri regolamenti comunali perderanno efficacia al termine dell'emergenza legata al Covid 19.

Dato atto che dalla presente deliberazione non derivano riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale.

Tutto quanto premesso e considerato,

Si sottopone all'attenzione della Commissione Straordinaria il presente provvedimento

Il DIRIGENTE a. i.
f.to Ing. Giuseppe DI TULLO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento recante “Regolamento transitorio delle installazioni temporanee per l’agevolazione degli esercizi per il commercio di vicinato e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell’emergenza sanitaria da Covid-19”, elaborato dal 6° settore (ALLEGATO 1);

Visto Il vigente regolamento per la installazione dei chioschi e per la occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto approvato con deliberazione di c.c. n.27/2006 e modificato con Deliberazione di C. C. n. 24 del 2/7/2013

Visto il vigente regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. legge 160/2019. approvato con deliberazione della commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 14 del 14/4/2021

Visto il D. Lgs 267/00;

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si allega alla presente sotto la lettera “A”

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.42 del decreto legislativo n.267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** il “Regolamento transitorio delle installazioni temporanee per l’agevolazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell’emergenza sanitaria da Covid-19”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
3. **di dare atto** che il regolamento di cui al punto precedente debba avere valenza di natura transitoria e che pertanto le disposizioni in esso contenute ed in contrasto con gli altri regolamenti comunale perderanno efficacia al termine dell’emergenza legata al Covid 19.
4. **di dare** mandato al settore proponente di curare la pubblicazione e la diffusione del testo del regolamento, completo di estremi di approvazione;
5. **di dichiarare** ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Comune di Manfredonia

Provincia di Foggia

Settore 6° Urbanistica e Sviluppo Sostenibile

Regolamento transitorio delle installazioni temporanee

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
nell'emergenza sanitaria da Covid-19

Art. 1 – Natura, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle installazioni di manufatti e arredi non permanenti per l'allestimento di spazi funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (quali tavolini, ombrelloni, *dehors*) su suolo pubblico o aree aperte al pubblico, previa specifica autorizzazione per l'uso di suolo pubblico gratuita ottenuta nel regime speciale di cui alla Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. _____ del _____ per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19.
2. La finalità del presente regolamento è quella di agevolare l'installazione di soluzioni idonee all'accoglienza della clientela, per far fronte agli inconvenienti derivanti dalle regole di "distanziamento sociale", nonché quella di armonizzare la disciplina speciale delle concessioni di suolo pubblico gratuite connesse all'emergenza sanitaria con il regime edilizio delle opere temporanee.
3. Con gli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34/2020 per l'occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, il legislatore, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha semplificato il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale. A tale scopo è richiesta una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e le necessarie attestazioni, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.
4. La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione. In particolare, la deroga all'imposta di bollo vale sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.
5. Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda semplificata

1. La domanda, compilata utilizzando il modulo allegato, deve essere presentata ed inviata via pec (urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it) al Comune di Manfredonia con allegata planimetria atta ad individuare la superficie richiesta nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal richiedente e dal tecnico incaricato in cui, oltre al rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada, si dovrà dichiarare che l'occupazione non andrà a collocarsi sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle fermate dell'autobus o in corrispondenza di passi carrabili, che la stessa non occluderà il libero ingresso nei negozi, nelle abitazioni, nei cortili ecc..., che sarà collocata ad almeno 5 metri dalle intersezioni stradali e che su detta area saranno posizionati e/o installati manufatti amovibili conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.
2. L'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico potrà essere rilasciata, previa presentazione di domanda con le stesse modalità di cui al punto precedente, anche a coloro che hanno già comunicato la data di inizio occupazione.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate nonché le concessioni rilasciate a seguito di istruttoria dell'Ufficio Tecnico verranno prontamente trasmesse alla Polizia Municipale per le verifiche e i provvedimenti di competenza.

Art. 3. Durata dell'installazione e comunicazione

1. Ottenuta la autorizzazione temporanea gratuita del suolo pubblico, la installazione dei manufatti è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e_bis, del DPR 380/2001, recante la specificazione che l'autorizzazione per l'utilizzo di suolo pubblico è stata ottenuta nel regime gratuito speciale.
2. Il regime dell'opera è da considerarsi di edilizia libera, assimilata alle "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali" di cui all'art. 6, comma 1 lett. e_bis, del DPR 380/2001, per tutta la durata del regime di autorizzazione gratuita per l'utilizzo del suolo pubblico, da indicarsi nella comunicazione di cui al punto precedente.
3. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla permanenza delle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid 19, pertanto essa potrà essere prorogata in caso di estensione delle misure di contenimento Covid 19 o revocata in caso di eliminazione totale delle restrizioni.

Art. 4 – Prescrizioni per la realizzazione

1. Le installazioni di cui al presente regolamento hanno caratteristiche di strutture "leggere", cioè costituite da arredi e da elementi sottili non in muratura, rimovibili mediante asportazione e smontaggio e non mediante demolizione.

2. Valgono, in quanto compatibili, i disposti di cui alle normative viabilistiche, di sicurezza, di tutela dei beni culturali e igienico-sanitarie applicabili ai casi di specie.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 del D.L. 34/2020, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 30 GIUGNO 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 5 – Prescrizioni igienico-sanitarie per le installazioni dirette alla somministrazione

1. Le installazioni dirette alla somministrazione di alimenti e bevande devono poggiare su pavimentazione in materiale lavabile (ad esempio: asfalto, lastricati in pietra e simili, le piastrelle 40X40 in PVC o cemento (non ammissibili prato, terra battuta, manto di ghiaia).
2. Sono necessarie protezioni laterali dei tavoli dalle polveri sollevate da transito veicoli od eventuali esiti provocati dal passaggio di persone o animali (idonei ad esempio: vasi e siepi, graticciati fitti, tendoni o fogli in materiale plastico e simili).

Art. 6 Norme Finali

Il presente regolamento ha valenza di natura transitoria e pertanto le disposizioni in esso contenute ed in contrasto con gli altri regolamenti comunali perderanno efficacia al termine dell'emergenza legata al Covid 19.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 30**

Ufficio Proponente: **6.1 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO**

Oggetto: **REGOLAMENTO TRANSITORIO DELLE INSTALLAZIONI TEMPORANEE PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.1 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/05/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **25/05/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 20/05/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda